

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"LUCCA CREA S.R.L."

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1. La società ha la seguente denominazione: "Lucca Crea S.r.l." con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 (Sede)

1. La sede della società è nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. La società, con delibera dell'assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'estero sono adottati previa delibera di Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 (Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE


Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. La società opera secondo il modello dell'in house providing ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi, nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità alla normativa vigente.

2. La società ha come oggetto specifico, purchè vengano costantemente svolte in condizioni sostenibili di durevole equilibrio economico e finanziario, attività di promozione della cultura per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. La società si propone in particolare di favorire lo svolgimento di manifestazioni, mostre ed eventi di rilevante interesse culturale per il territorio che trova riferimento nel Comune di Lucca con le seguenti finalità:

- a) Continuare a organizzare la manifestazione annuale denominata "Lucca Comics & Games", il cui marchio è di proprietà del Comune di Lucca, nonchè eventi ricorrenti ad essa correlati;
- b) Conservare e mettere a disposizione del pubblico il patrimonio di bozzetti, tavole albi, giornali e documenti anche in formato elettronico di proprietà della società, del Comune di Lucca o di



soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a renderli fruibili alla comunità di appassionati del fumetto, del gioco e dell'animazione;

c) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari ed eventi di riconoscibile rilevanza culturale, sociale o artistica presso il centro storico della Città di Lucca, presso il Parco Urbano dell'Innovazione di Sorbano del Giudice o in altre aree o luoghi pubblici e privati anche al di fuori del territorio del Comune di Lucca purchè funzionali al raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

d) Nel rispetto del contratto di servizio stipulato con il Comune di Lucca, accordare l'uso degli immobili di proprietà che si prestino ad ospitare eventi di interesse generale organizzati da terzi, secondo le forme contrattuali di volta in volta più idonee;

e) Promuovere e divulgare studi e ricerche relativi al fumetto, ai games, al cinema d'animazione e alla comunicazione per immagini in generale;

f) Promuovere un calendario di iniziative culturali ricorrenti od occasionali, rivolte in particolare alla popolazione giovanile residente o ospite della Città di Lucca o dei territori limitrofi;


g) Nel rispetto delle regole sulla concorrenza, effettuare altri servizi strumentali e di supporto a manifestazioni ed eventi che abbiano luogo presso le proprie sedi. I predetti servizi, che il Comune di Lucca avranno inteso offrire alle proprie comunità locali e agli ospiti visitatori, saranno prestati dalla società sulla base di contratti o convenzioni di affidamento "in house" e saranno rendicontati nelle forme tipiche di una organizzazione di impresa, ricercando costantemente condizioni di equilibrio tra costi e ricavi, nel rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, fermo restando che le attività svolte per conto o nell'interesse degli Enti soci dovranno comunque costituire la parte più importante dei ricavi complessivi della società.

La società realizza oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dal Comune di Lucca e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita alle condizioni legge.

Articolo 5 (Attività complementari)

1. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. La società potrà inoltre aderire ad altri Enti od Associazioni



che possono concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Vige il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni in società.

Articolo 6 (Capitale)

1. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in Euro 4.509.179,00 (Euro quattromilionicinquecentonovemilacentosettantanove/00).

Le quote possono essere possedute solo dagli Enti Pubblici e/o dalle società da essi interamente partecipate.

La società è totalmente partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca.

Il Comune di Lucca, direttamente o indirettamente tramite società da esso interamente partecipata, esercita il controllo analogo a quello esercitato per i propri uffici secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto.

2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea.

Il socio unico può eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.

3. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su quote della società sono adottati secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. Articolo 7 (Domiciliazione e comunicazione)


Articolo 7 (Domiciliazione e comunicazioni)

1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel presente statuto, il domicilio del socio unico, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è quello risultante dal Registro Imprese.

2. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.

Articolo 8 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un



numero variabile di tre o cinque membri.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa loro designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori, si intende costituito un consiglio di amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi Articoli 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto.

3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari protempore vigenti.

Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta. Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito nominare, nell'Organo amministrativo, amministratori della società controllante.

Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.


4. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.

La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito. Agli organi di amministrazione si applica il regime della prorogatio prevista dalla legge.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata un'indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge e



regolamentari pro tempore vigenti.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 9 (Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Articolo 10 (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove, purchè in Italia.


Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata, posta elettronica o telefax da inviarsi al domicilio di ciascun amministratore, del Sindaco effettivo o del Revisore e del socio unico almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare. Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori e il Sindaco o il Revisore devono fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.

3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e il Sindaco effettivo o il Revisore e il socio unico sia informato e non abbia espresso il veto sugli argomenti da trattare .

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal



Vice-presidente se nominato e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.

5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.

Articolo 11 (Poteri di gestione e di rappresentanza)

1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico, ai sensi del successivo art. 17 (diciassette) e della normativa vigente.

2. Per i seguenti atti in ogni caso è necessaria la preventiva autorizzazione mediante delibera dell'Assemblea:

- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila);

- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;

- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento;


- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la nomina di dirigenti e del direttore generale, degli institori dei procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi;

- l'approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti.

3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare le proprie attribuzioni, compatibilmente con le norme di legge, ad uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.



5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nonché, con la stessa cadenza, sull'attuazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'andamento dei relativi indicatori di cui al combinato disposto degli art. 6 e 14 del T.U.S.P.P..

6. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione - al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato), nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti e alle rispettive deleghe, disgiuntamente tra loro.

7. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori "ad negotia", nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 12 (Organo di Controllo - Revisore - Revisore legale dei conti).

L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico. Il Sindaco Unico è scelto tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.

Il Sindaco Unico decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.


La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa a norma del Codice Civile.

Il Sindaco Unico ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e svolge il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.

Qualora, in alternativa al Sindaco unico il Sindaco del Comune di Lucca designi per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste, in materia, in tema di società per azioni.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti



dalle norme generali in materia di società.

Articolo 13 (Decisioni dei soci)

1. Il socio unico, ferme restando le proprie competenze derivanti dall'assoggettamento della società al controllo analogo, operante nei termini declinati all'art. 17 (diciassette) e quelle previste all'interno del "Regolamento di Gruppo", decide in Assemblea sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b) le modificazioni dello statuto;

c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

e) le materie indicate dall'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. o analogo normativa vigente.

Articolo 14 (Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio unico.

2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo mediante avviso da comunicare al socio unico con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Valgono al riguardo oltre alle raccomandate, i fax, le PEC e i telegrammi.

4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il Sindaco o il Revisore, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, o da persona designata dagli intervenuti.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate con

processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, eletto dall'Assemblea.

8. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

9. L'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza del socio unico.

10. Per le materie previste dalla normativa vigente le decisioni sono assunte dall'Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 15 (Bilancio e Report)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.


4. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'Assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All'interno della "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P.P. o alla analoga normativa vigente, motivando circa la loro mancata adozione.

L'applicazione del "Regolamento di gruppo" costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nella normativa vigente in materia.

5. Sulla destinazione degli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, deciderà l'Assemblea.

6. L'Organo amministrativo recepisce con propri provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal socio in ottemperanza alla normativa vigente.

7. L'Organo amministrativo redige inoltre un report semestrale sull'andamento della gestione, da trasmettere direttamente al socio unico entro il 30 settembre di ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.

**Articolo 16 (Scioglimento e liquidazione)**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 17 (Controllo analogo)

1. La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, direttamente o indirettamente - un controllo "analogo" a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne.

2. Il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Codice civile e nel "Regolamento di gruppo" che consentono il governo della società. In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).


Nel caso in cui il controllo "analogo" venga esercitato indirettamente tramite società controllata, resta ferma la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa il controllo sui servizi affidati e sull'applicazione dei relativi contratti di servizio.

3. In particolare la società:

- a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto;
- b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca;
- c) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo diretto o indiretto del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.

Articolo 18 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società, tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio



di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni pro tempore vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.